

DELIBERAZIONE 11 GIUGNO 2020
213/2020/R/EEL

MODIFICHE TRANSITORIE, IN SEGUITO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLE DIRETTIVE PER I SISTEMI DI SMART METERING DI SECONDA GENERAZIONE (2G) PER LA MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1114^a *bis* riunione dell'11 giugno 2020

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/2014);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (di seguito: DPCM 9 marzo 2020);
- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito: Autorità) 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL, recante "Specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e *performance* dei relativi sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) nel settore elettrico, ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102" (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL), come successivamente modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) e il relativo Allegato A, come successivamente modificato, recante le disposizioni per il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e le disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione 2017-2019;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 222/2017/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 700/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 700/2017/R/EEL) recante disposizioni in merito all'applicazione del trattamento orario ai sensi del Testo Integrato Settlement (TIS) per i punti di immissione e prelievo dotati di sistemi di *smart metering* 2G, nonché alla pubblicazione, da parte del Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), delle Specifiche Tecniche funzionali all'implementazione del flusso *ad hoc* dei dati di misura, con curve di misura giornaliere provenienti dai sistemi 2G;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL) e il relativo Allegato A, recante aggiornamento, per il triennio 2020-2022, delle direttive per il riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio;
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 479/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 479/2019/R/EEL) che ha disposto la razionalizzazione dei flussi informativi inerenti ai dati tecnici e di misura dei punti di prelievo e ai dati funzionali alla gestione del cambio fornitore, nonché l’introduzione di un servizio informativo dati tecnici nell’ambito del SII;
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2020, 177/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 177/2020/R/EEL) recante differimento di termini previsti dalla regolazione dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione. Avvio di procedimento per la modifica, anche transitoria, delle direttive dell’Autorità per il riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* 2G;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità 23 dicembre 2019, n. 7/19 (di seguito: determinazione DIEU 7/2019);
- i Comunicati dell’Autorità in relazione all’emergenza epidemiologica COVID-19 del 11 marzo 2020 e del 26 marzo 2020, pubblicati sul sito *internet* dell’Autorità (di seguito: Comunicato 11 marzo 2020 e Comunicato 26 marzo 2020);
- la circolare della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 aprile 2020, prot. MiSE 9026 (di seguito: circolare MiSE del 30 aprile 2020)
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 maggio 2020, 178/2020/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 178/2020/R/EEL);
- le osservazioni pervenute dai soggetti partecipanti alla consultazione.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, l’Autorità persegue la finalità di garantire la promozione della concorrenza e l’efficienza dei servizi e, al contempo, adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di

- economicità e di redditività, assicurandone in particolare la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95 prevede che l'Autorità verifichi che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
 - l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 prevede altresì che l'Autorità, nell'ambito dei procedimenti tariffari, stabilisca e aggiorni anche le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'evoluzione di sistemi di *smart metering* dell'energia elettrica in bassa tensione in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 102/2014:
 - a) con la deliberazione 87/2016/R/EEL, entro i termini posti dal medesimo decreto legislativo, l'Autorità ha definito i requisiti funzionali o specifiche abilitanti dei misuratori 2G e le *performance* attese e tempistiche di messa a regime dei sistemi di *smart metering* 2G;
 - b) con la deliberazione 646/2016/R/EEL, l'Autorità ha definito le direttive per il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e le disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione per il triennio 2017-2019;
 - c) in particolare, l'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL disciplina, tra l'altro, le modalità di predisposizione e analisi dei piani di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G (PMS2) e individua i percorsi di analisi delle richieste di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico (RARI) presentate dalle imprese distributrici;
 - d) sulla base della predetta regolazione, la principale impresa distributtrice (e-distribuzione) ha presentato la propria RARI; tale richiesta è stata approvata, con condizioni, con la deliberazione 222/2017/R/EEL;
 - e) con la deliberazione 306/2019/R/EEL, l'Autorità ha aggiornato le suddette direttive per il triennio 2020-22;
 - f) tre imprese distributrici hanno presentato la RARI per l'avvio del proprio PMS2 nel corso dell'anno 2020.

CONSIDERATO CHE:

- in seguito alla dichiarazione, da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per il diffondersi dell'epidemia da virus COVID-19, il Governo ha dichiarato, con delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza; e successivamente, ha adottato misure urgenti, via via più stringenti, di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- fin dall'inizio delle misure di blocco delle attività non essenziali, con il Comunicato 11 marzo 2020, l'Autorità ha raccomandato l'adozione e la condivisione tra gli operatori di prassi tese a garantire la massima sicurezza e protezione dal rischio di contagio di tutto il personale;
- per quanto concerne in particolare le attività svolte dagli operatori di rete soggetti alla regolazione infrastrutturale, con il Comunicato 26 marzo 2020 l'Autorità ha chiarito che *“rispetto alle limitazioni allo svolgimento, da parte degli operatori di rete e dei loro fornitori, delle attività non essenziali per la continuità e la sicurezza della fornitura, ARERA procederà a individuare i meccanismi regolatori i cui esiti, in termini di riconoscimento di costo agli operatori stessi, anche nella forma di meccanismi di premialità/penalità o di regolazioni basate sull'output, sono influenzati dalle restrizioni e a sterilizzarne gli effetti economici”*;
- le attività di messa in servizio dei misuratori 2G, avviate sinora solo da e-distribuzione a seguito della deliberazione 222/2017/R/EEL, sono state sospese transitoriamente, a partire dal 10 marzo 2020, per effetto del DPCM 9 marzo 2020, in quanto non essenziali rispetto alla finalità di garantire la continuità e la sicurezza della fornitura di energia elettrica;
- con la graduale rimozione delle limitazioni disposte dai decreti emanati in materia, sono parzialmente riprese le attività relative al PMS2 di e-distribuzione limitatamente ai soli misuratori collocati nei vani centralizzati degli edifici; a tale proposito, la circolare MiSE del 30 aprile 2020 ha chiarito in particolare che per quanto riguarda *“le attività da svolgere con accesso all'interno delle singole abitazioni degli utenti, qualora non necessarie e urgenti ai fini della sicurezza e della continuità della fornitura, esse potranno essere effettuate solo a seguito della definizione di specifici protocolli sanitari riconosciuti o sottoscritti da parte del Governo o delle Amministrazioni competenti a tutela della salute anche degli stessi utenti”*;
- con la deliberazione 177/2020/R/EEL, assunta in via di urgenza, l'Autorità ha differito alcuni termini imminenti previsti dalla deliberazione 306/2019/R/EEL, in particolare.
 - a) il termine del 31 maggio 2020, relativo alla pubblicazione del Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il periodo (definibile dall'impresa) che inizia il 1 luglio 2020, è differito al 15 giugno 2020;

- b) il termine del 15 giugno 2020, relativo alla presentazione della RARI delle imprese che intendono avviare il proprio PMS2 nel 2021, è differito al 15 settembre 2020;
- è stato successivamente chiarito a e-distribuzione che con riferimento al punto a) precedente, anche il termine per la presentazione della consuntivazione del secondo semestre 2019 risulta differito al 15 giugno, essendo tale consuntivazione prevista “contestualmente” alla pubblicazione del PDFM relativo al periodo che inizia il 1 luglio 2020;
- ulteriori richieste di chiarimento sono pervenute da alcune delle tre imprese distributrici che intendono avviare il proprio PMS2 nel corso dei prossimi mesi del 2020, con riferimento al fatto che l’articolo 9, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL prevede che il primo PDFM abbia orizzonte semestrale, mentre per i semestri successivi al primo l’impresa possa determinare il periodo p di orizzonte del PDFM, nel rispetto di una frequenza almeno semestrale.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 177/2020/R/EEL è stato anche avviato un procedimento per la definizione di modifiche o deroghe transitorie alla regolazione dei sistemi di *smart metering* 2G di cui alla deliberazione 306/2019/R/EEL, connesse agli impatti dell’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché per l’eventuale semplificazione del processo di presentazione ed esame delle proposte di Piano di messa in servizio che saranno presentati dalle imprese distributrici con più di 100.000 clienti per l’avvio a partire dal 2021;
- nell’ambito del procedimento di cui al punto precedente, l’Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 178/2020/R/EEL, che contiene i seguenti principali orientamenti:
 - a) data l’impossibilità, allo stato attuale e quantomeno fino alla definizione di adeguati protocolli sanitari, di effettuare le sostituzioni dei misuratori non direttamente accessibili, ossia collocati all’interno delle abitazioni (o di altri locali privati, come *garage* o cantine con punto di prelievo distinto), l’Autorità ha espresso l’orientamento a derogare, almeno per il 2020, il criterio di messa a regime a livello di Comune o di altro territorio significativamente rilevante di cui al punto C-1.01, lettera B, dell’Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL;
 - b) l’Autorità ha espresso l’orientamento a prevedere che i prossimi PDFM potranno avere solo valore indicativo fino a che perdura l’emergenza epidemiologica o sussisteranno complessità locali legate alle preoccupazioni della popolazione conseguenti all’emergenza; ferma restando la facoltà dell’impresa distributtrice di adottare una periodicità anche inferiore al semestre per la pubblicazione del proprio PDFM e con la conferma che dovranno comunque essere pubblicati i consuntivi di avanzamento del primo semestre 2020 e dei periodi successivi, con

- indicazione delle cause di sospensione delle operazioni di sostituzione dei misuratori;
- c) l’Autorità ha altresì espresso l’orientamento a sospendere le disposizioni in tema di penalità per mancato raggiungimento di almeno il 95% dell’avanzamento (cumulato) previsto dal PMS2 (90% per il primo anno del PMS2), come stabilito dall’articolo 18, commi 1 e 3, dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL almeno per l’anno 2020, rinviando a un successivo provvedimento la valutazione per l’anno 2021; inoltre, ha espresso l’orientamento a prevedere un aggiornamento del PMS2, almeno per e-distribuzione, nel corso del primo semestre 2021, valutando i singoli casi delle altre imprese distributrici in occasione della prossima approvazione dei PMS2;
- d) in tema di penalità per il mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* dei sistemi di *smart metering* 2G, per le attività di telelettura e telegestione, applicabili a partire dal quarto anno del piano di messa in servizio, l’Autorità ha espresso l’orientamento a intensificare il monitoraggio delle *performance* e rinviare la valutazione sulla effettiva necessità di disposizioni speciali per il 2020;
- e) in relazione all’applicazione, anno per anno, della c.d. matrice *IQI* (*Information quality incentive*), che definisce il valore degli incentivi da riconoscere alle imprese per le diverse combinazioni di spesa effettiva sostenuta e spesa prevista, l’Autorità ha espresso l’orientamento a sospendere, per il solo anno 2020, l’applicazione della matrice *IQI*, dal momento che il confronto tra costi effettivi e costi previsti può essere soggetto a fattori che inficiano la comparazione.

CONSIDERATO CHE:

- in esito alla pubblicazione del documento per la consultazione 178/2020/R/EEL, imprese distributrici, associazioni di tali imprese e di venditori di energia elettrica hanno inviato contributi, pubblicati sul sito *internet* dell’Autorità;
- in via largamente condivisa, i contributi esprimono apprezzamento per gli orientamenti dell’Autorità in relazione alle misure di modifica transitoria della regolazione dello *smart metering* 2G che l’Autorità intende adottare a fronte delle condizioni che si sono venute a creare per l’emergenza epidemiologica;
- tutti i contributi pervenuti da imprese distributrici e loro associazioni sottolineano che l’orizzonte annuale (2020) individuato per dette misure transitorie potrebbe risultare troppo breve, in considerazione del fatto che è ragionevole attendersi che l’emergenza epidemiologica abbia prodotto degli effetti che si rifletteranno, nel medio termine, in comportamenti dei clienti che potrebbero indurre rallentamenti e difficoltà non previste nei piani originari (soprattutto per quanto concerne l’accesso ai misuratori posti all’interno delle abitazioni);

- alcuni tra i contributi ricevuti sottolineano che le minori attività svolte nel 2020 saranno da recuperare nei prossimi anni, e con costi presumibilmente maggiori anche in ragione della necessità di adeguare le procedure ai protocolli sanitari (ancora in via di definizione);
- i contributi ricevuti dalle associazioni dei venditori, d'altra parte, sottolineano la centralità dell'attività di misura e del rapido sviluppo delle potenzialità dei sistemi di *smart metering* 2G ed esprimono preoccupazione per il forte rallentamento dell'installazione degli *smart meter* 2G per fattori esogeni derivanti dall'epidemia e per l'assenza di dati in merito all'accessibilità dei misuratori, chiedendo altresì che le informazioni contenute nei PDFM siano divulgate il più possibile tempestivamente nonché arricchite con l'informazione relativa alla messa a regime dei misuratori oltre che della messa in servizio, evidenziando che il beneficio del misuratore 2G si esprime appieno solamente a seguito della messa a regime;
- per quanto concerne gli specifici punti trattati dal documento per la consultazione 178/2020/R/EEL:
 - a) in relazione all'orientamento a derogare il criterio di messa a regime territoriale, le osservazioni pervenute dalle imprese distributrici e dalle loro associazioni esprimono condivisione e nella maggior parte dei casi richiedono che tale misura sia estesa anche al 2021; in un caso viene richiesta una deroga anche al criterio C-1.01, lettera A, dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL, per motivi specifici relativi alla mancanza di retrocompatibilità con l'attuale sistema di prima generazione;
 - b) in relazione all'orientamento a prevedere che i PDFM potranno avere solo valore indicativo fino a che perdura l'emergenza, da una parte un'associazione di venditori ha ribadito che è necessario che i distributori provvedano alla pubblicazione e al tempestivo aggiornamento dei PDFM; dall'altra, le imprese distributrici e le loro associazioni condividono la misura proposta e in alcuni casi ritengono sia necessario estenderla anche al 2021;
 - c) in relazione all'orientamento a sospendere per il 2020 le disposizioni in tema di penalità per avanzamento (cumulato) non in linea con il PMS2, le imprese distributrici e le loro associazioni condividono tale misura ma in generale la ritengono insufficiente; tra le alternative proposte, vi è quella di abbassare la soglia a 90% anche per anni di piano successivi al primo o di effettuare la verifica su base triennale, al termine del periodo 2020-22; inoltre, per quanto concerne l'aggiornamento del PMS2, è stato richiesto di prevedere tale aggiornamento occasionale come una facoltà, e non un obbligo per l'impresa distributtrice;
 - d) in relazione all'orientamento a intensificare il monitoraggio delle *performance* delle attività di telelettura e telegestione, una impresa distributtrice ha analizzato le cause del possibile degrado delle prestazioni

e ha suggerito misure puntuali di modifica della determinazione DIEU 7/2019 per tenere conto delle difficoltà evidenziate;

- e) in relazione all'orientamento a sospendere, per l'anno 2020, l'applicazione della matrice IQI, le imprese distributrici e le loro associazioni hanno espresso condivisione per la misura proposta, auspicandone l'estensione anche per il 2021 e 2022 o suggerendone una revisione in senso asimmetrico, in modo tale da rendere i *pay-off* negativi meno impattanti in caso di disallineamento della spesa effettiva rispetto alla spesa prevista; in un caso, inoltre, il soggetto rispondente richiede un adeguamento della matrice per tenere conto delle maggiori difficoltà, anche a copertura dei maggiori costi operativi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- a decorrere dall'1 gennaio 2019, sono entrati in operatività i flussi informativi pubblicati nelle Specifiche Tecniche del SII ai sensi della deliberazione 700/2017/R/EEL e, in particolare, il Flusso *SMIS*, funzionale alla gestione del cambio misuratore, che con riferimento ai misuratori 2G contiene sia l'informazione relativa alla data di messa in servizio sia l'informazione relativa alla data di messa a regime del misuratore 2G, a favore del venditore titolare del contratto relativo al punto di prelievo interessato;
- al fine di consentire lo sfruttamento delle potenzialità dei misuratori 2G anche in termini di formulazione di proposte commerciali abilitate dalla tipologia del misuratore installato presso il punto di prelievo da parte dei venditori, con la delibera 479/2019/R/EEL, è stato istituito un servizio informativo di messa a disposizione dei dati tecnici relativi alla tipologia di misuratore installato, allo stato di messa a regime e al trattamento ai sensi del TIS del punto di prelievo, disponibile nell'ambito del SII dal 19 aprile 2020.

RITENUTO CHE:

- alla luce della generale condivisione delle misure prospettate nel documento per la consultazione 178/2020/R/EEL, sia opportuno adottare, in via d'urgenza, le misure transitorie per il 2020, in modo che entrino in vigore prima della data del 15 giugno di cui al punto 1 della deliberazione 177/2020/R/EEL;
- sia opportuno prevedere una deroga, per l'anno 2020, in relazione al criterio di messa a regime in ciascun territorio significativamente rilevante;
- per quanto concerne la frequenza di aggiornamento e i contenuti dei PDFM, considerati i contributi pervenuti dai soggetti partecipanti alla consultazione, sia opportuno prevedere, per l'anno 2020, che:
 - a) i PDFM successivi a quello relativo al primo semestre abbiano valore solo indicativo, in considerazione delle difficoltà sopra evidenziate e come condiviso dagli operatori;

- b) per i PDFM successivi a quello relativo al primo semestre, il periodo p di orizzonte sia pari al massimo a un trimestre. Ciò in considerazione del fatto che il valore indicativo dei PDFM presentati rende opportuno che gli aggiornamenti dei programmi di sostituzione siano più ravvicinati e con cadenza maggiore, anche al fine di poter ripianificare le operazioni alla luce delle effettive condizioni di accessibilità;
 - c) l'anticipo minimo di pubblicazione dei PDFM sia di quindici giorni, in linea con la disciplina transitoria introdotta con il punto 1 della deliberazione 177/2020/R/EEL;
 - d) i PDFM successivi a quello relativo al primo semestre 2020 differenzino ed evidenzino le sostituzioni che erano già state previste in precedenti PDFM, non effettuabili per via dell'emergenza epidemiologica, da quelle che, invece, non erano ancora state oggetto di programma. Ciò al fine di rendere maggiormente evidente, a beneficio dei clienti finali e delle imprese di vendita, quali siano le sostituzioni e i territori significativamente rilevanti per i quali sono riprogrammate le attività;
 - e) non si dia seguito all'orientamento di sospendere le clausole previste dai commi 9.5 e 9.6 dell'Allegato alla deliberazione 306/2019/R/EEL in tema di penalità per la mancata o incompleta o ritardata pubblicazione dei PDFM;
- sia opportuno sospendere, per l'anno 2020, le disposizioni in tema di penalità per mancato raggiungimento di almeno il 95% dell'avanzamento (cumulato) previsto dal PMS2 e di almeno il 90% dei misuratori per il primo anno del PMS2;
 - sia opportuno prevedere, per le imprese distributrici, la facoltà di proporre l'aggiornamento del proprio piano di messa in servizio nel corso del 2021 per tenere conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica;
 - sia opportuno prevedere che le imprese distributrici adeguino tutte le comunicazioni ai clienti allacciati alle proprie reti al fine di tenere conto del fatto che gli interventi di sostituzione dei misuratori, in particolare posti all'interno delle abitazioni, potrebbero essere effettuati con modalità e tempistiche differenziate, in conseguenza delle disposizioni conseguenti all'emergenza epidemiologica;
 - gli strumenti informativi predisposti per la messa a disposizione dell'informazione relativa alla data di messa a regime dei misuratori 2G rispondano adeguatamente alle esigenze delle società di vendita e non sia, pertanto, necessario prevedere ulteriori disposizioni in merito alla messa a disposizione di tale informazione;
 - sia opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità per il monitoraggio dell'implementazione della determinazione DIEU 7/2019 allo scopo di depurare effetti derivanti dalla ripresa parziale delle attività di sostituzione dei misuratori;
 - sia opportuno riservarsi di estendere, in tutto o in parte, anche al 2021, con un successivo provvedimento, le misure adottate con il presente provvedimento alla

luce, in particolare, dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e tenuto conto dei protocolli sanitari che verranno adottati

DELIBERA

1. per l'anno 2020, non si applica il criterio di messa a regime in ciascun territorio significativamente rilevante, di cui al punto C-1.01, lettera B, dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL;
2. per i piani di dettaglio per la fase massiva (PDFM), di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL, relativi ai periodi da luglio 2020 a dicembre 2020:
 - a) ciascun PDFM è da considerarsi indicativo e di tale aspetto va data evidenza nella pubblicazione sul sito *internet* dell'impresa distributrice;
 - b) il periodo *p* di cui al medesimo articolo è pari al massimo a un trimestre; ciò si applica anche al primo PDFM per le imprese che avviano nell'anno 2020 il proprio piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G, in deroga al comma 1 dell'articolo 9;
 - c) ciascun PDFM è da pubblicare con un anticipo di 15 giorni rispetto all'inizio del primo mese in cui sono previste sostituzioni massive di misuratori;
 - d) l'individuazione dei territori significativamente rilevanti e il crono-programma secondo cui tali territori sono interessati dalla fase massiva, di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 9, comma 1, evidenziano, con il livello di dettaglio già previsto, eventuali sovrapposizioni con PDFM già pubblicati, distinguendo territori già presenti in precedenti PDFM da territori non presenti in precedenti PDFM;
3. per l'anno 2020, sono sospese le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL;
4. per l'anno 2020, è sospesa l'applicazione della matrice *IQI* richiamata all'articolo 16, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL e di conseguenza non si applicano i relativi premi o penalità;
5. le imprese distributrici che hanno in corso o avviano nel 2020 il proprio piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G hanno facoltà, nel corso del 2021, di proporre l'aggiornamento del proprio PMS2, in deroga alla periodicità prevista di norma dall'articolo 6, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL. L'impresa distributrice che intende avvalersi di tale facoltà lo comunica alla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità entro il 31 marzo 2021 e invia all'Autorità una proposta di aggiornamento del PMS2 entro il successivo 15 giugno; in tali casi si applica quanto previsto dall'articolo 14 del medesimo Allegato A;
6. le imprese distributrici adeguano tutte le comunicazioni ai clienti allacciati alle proprie reti al fine di tenere conto che, per effetto delle disposizioni conseguenti

- all'emergenza epidemiologica, gli interventi di sostituzione dei misuratori, in particolare posti all'interno delle abitazioni, potrebbero essere effettuati con modalità e tempistiche differenziate;
7. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità per il monitoraggio dell'implementazione della determinazione DIEU 7/2019 allo scopo di depurare effetti derivanti dalla ripresa parziale delle attività di sostituzione dei misuratori;
 8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini